

COMUNE DI TREVÌ

Provincia di Perugia

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 01 del 29/01/2024

OGGETTO Sezione 3 “Sottosezione C – Piano triennale dei fabbisogni di personale” del PIAO 2024-2026 - Approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni 2024 – 2026, parte integrante del Piano Piano integrato di attività e organizzazione 2024 2026, sezione 3 - organizzazione e capitale umano – sottosezione c - piano triennale dei fabbisogni di personale

Il Collegio Unico di revisione Unione Comuni e Comuni aderenti, nominato per il triennio 2023/2025 con deliberazione consiliare n. 1 in data 22/02/2023 dell'Unione dei Comuni delle “Terre dell'Olio e del Sagrantino” al fine di rendere concreta la collaborazione con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, così come prescritto dall'art. 239, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della

L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita “Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;

- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;*

- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

VISTO

In particolare, il Dm 25 luglio 2023 ha previsto al paragrafo 8.2) del PCA 4.1, che la Sezione Operativa del Dup deve contenere non più il piano dei fabbisogni di personale, ma la programmazione delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'Ente in base a normativa vigente.

A seguito delle modifiche apportate dal Dm 25 luglio 2023, quindi si è formalmente traslata l'attività di controllo dell'organo di revisione degli enti locali sui Piani dei fabbisogni di personale dal Dup al Piao.

rilevato che:

- Le linee di indirizzo contenute nel decreto del 8 maggio 2018 del Ministro della PA precisano che l'articolo 6, comma 6, del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti sulla programmazione del personale non possono assumere nuovo personale, precisando successivamente che tale sanzione
 - scatta sia per il mancato rispetto dei vincoli finanziari e la non corretta applicazione delle disposizioni che dettano la disciplina delle assunzioni, sia per l'omessa adozione del PTFP e degli adempimenti previsti dagli articoli 6 e 6-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed, infine, che in sede di prima applicazione il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del d.lgs. 165/2001 decorre dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione delle presenti linee di indirizzo facendo salvi, in ogni caso, i piani di fabbisogno già adottati dall'ente;
- In adempimento delle disposizioni di cui al d.lgs.75/2017 e delle sopra indicate linee di indirizzo, l'ente ha attivato l'iter di predisposizione del piano triennale del fabbisogno del personale in coerenza con le citate disposizioni legislative;
- Nella determinazione della dotazione organica finanziaria sono stati verificati i limiti posti dalla normativa vigente in tema di non superamento della spesa assentibile corrispondente ad un valore non superiore rispetto al dato medio del triennio 2011-2013,
 - secondo le tabelle allegate alla deliberazione di Giunta Comunale dal responsabile delle risorse umane in cui sono evidenziati i limiti della dotazione finanziaria teorica con le altre spese del personale, nonché la dotazione organica finanziaria in termini di personale occupato che sommato al programma di assunzioni previsto e alle altre spese di personale non eccedono i limiti degli importi iscritti nel bilancio di previsione gli anni di riferimento;

CONSIDERATO che il Comune di Trevi, alla data del 31/12/2023 ha meno di 50 dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale, per cui nella redazione del PIAO 2024-2026 è stato tenuto conto delle disposizioni di semplificazione di cui all'art. 6 del citato D.M. 132/2022, concernente la definizione semplificata

del contenuto dello stesso Piano;

VISTE LE SEGUENTI DELIBERE:

di Consiglio Comunale: - n. 36 del 31/10/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP)

2024-2026;

- n. 44 del 28/12/2023, di approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;

- n. 45 del 28/12/2023, di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026;

- **Preso atto** che il D.L. n. 80/2021 all'art. 6 ha introdotto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (Piao), da predisporre secondo le indicazioni fornite con il D.M. n. 132/2022, pubblicato in G.U. n. 209 del 7/09/2022 ed in vigore dal 22/09/2022;

- **Accertato** che per le amministrazioni vengono assorbiti una serie di adempimenti, individuati dal D.P.R. n. 81 del 24/06/2022, tra cui si evidenziano, in materia di personale:

FC

- il Piano Triennale dei fabbisogni (art. 6, commi 1, 4 e 6, D.Lgs. n. 165/2001);
- il Piano della performance (art. 10, commi 1, lett. a), e 1-ter, D.Lgs. n. 150/2009);
- il Piano organizzativo del lavoro agile (art. 14, comma 1, della L. n. 124/2015);
- i Piani di azioni positive (art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006)

vista la relazione contenente inserita nella SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO: SOTTOSEZIONE C: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2024/2026

- **preso atto** che nella suddetta sezione vengono riportati: Vincoli alla spesa, conteggi ex art 1 comma 557 (contenimento della spesa pubblica), calcolo facoltà assunzionali basate sul principio di sostenibilità finanziaria della spesa di personale (DL 34/2019), elenco assunzioni 2024/2026 a tempo determinato e indeterminato, modalità assunzionali, cessazioni,
 - incidenza spesa di personale su spesa corrente;
- **preso atto** che l'Amministrazione:
 - ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
 - ha rispettato gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio";
 - rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L.296/2006, così come dimostrato nelle tabelle allegate;
 - rispetta il limite del DL 78 /2010 art 9 comma 28 e successive modificazioni con espresso riferimento alle assunzioni a tempo determinato;

preso atto che nella suddetta sezione sono previste

CESSAZIONI:

si prevedono le seguenti cessazioni di personale nel triennio oggetto della presente programmazione:

ANNO 2024: n. 1 Funzionario Amministrativo – Area dei Funzionari e dell'E.Q. presso Area amministrativa cultura e turismo

ANNO 2025: nessuna cessazione prevista

ANNO 2026: nessuna cessazione prevista

FABBISOGNI:

Considerato il DUP 2024-2026, sulla base dei dati finanziari e della relativa sostenibilità finanziaria risultante nel bilancio di previsione 2024-2026 il programma delle assunzioni previste per il triennio 2024/2026 risulta essere il seguente:

ANNO 2024: Istruttore amministrativo contabile – Area degli Istruttori da collocare presso l'Area Finanziaria, Personale, Tributi e Sviluppo Economico (Figura già prevista nel precedente Piano Triennale Fabbisogni del Personale 2023-2025, assunzione non perfezionata al 31/12/2023 in quanto in corso procedura di mobilità esterna indetta dall'Unione dei Comuni TOS per Conto del comune di Trevi);

ANNO 2025: Nessuna assunzione

ANNO 2026: Nessuna assunzione

Modalità di reclutamento:

Per l'assunzione indicata si procederà con appositi concorsi banditi dall'Ufficio unico del personale dell'unione dei comuni TOS, in alternativa attraverso l'utilizzo di scorrimento di graduatoria concorsuale pubblica in corso di validità di altri enti, o mediante ricorso a mobilità esterna volontaria.

Modifica della distribuzione del personale fra aree:

L'Ente si riserva di ricorrere a procedure di mobilità interna del personale fra le aree per esigenze di servizio.

Assunzioni mediante forme di lavoro flessibile:

Al momento non sono previste forme di lavoro flessibile, ma l'Ente si riserva di ricorrere per fronteggiare situazioni eccezionali e temporanee, qualora se ne ravvedesse la relativa necessità, previo il rispetto di tutti i limiti e le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Assunzioni mediante stabilizzazione di personale:

Non sono previste procedure assunzionali mediante stabilizzazione di personale.

CAPACITA' ASSUNZIONALE CALCOLATA SULLA BASE DEI VIGENTI VINCOLI DI SPESA

DIMOSTRAZIONE DI CALCOLO

Anno ultimo rendiconto approvato	2022
Numero abitanti	8.189
Ente facente parte di unione di comuni	Si

Spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e al netto dell'IRAP

	Anno 2022
Totale spesa considerata ai fini del calcolo	1.437.602,66

Entrate correnti

Titolo	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Valore medio entrate correnti al netto F.C.D.E.			6.604.940,01

Rapporto spesa/entrate	Soglia	Soglia di rientro	Incremento massimo
21,77 %	26,90 %	30,90 %	5,13 %
Soglia rispettata	SI	SI	

Incremento massimo spesa	339.126,20	Possibile utilizzo 38.000
Totale spesa con incremento massimo	1.776.728,86	NO

Spesa del personale anno 2018	1.528.266,09
Resti assunzionali	0,00

Dal prospetto, che mette a confronto il valore medio delle entrate correnti dell'ultimo triennio 2020/2021/2022, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2022, con la spesa di personale desunta dall'ultimo rendiconto approvato (2022) (1.437.602,66/6.604.940,01), emerge un coefficiente pari a 21,77%.

Visti:

- il Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che ha introdotto un nuovo vincolo per procedere alle assunzioni di personale
 - a tempo indeterminato, che prevede che "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.. ...";
- il decreto del 17.03.2020 in vigore dal 20 aprile 2020, applicativo dell'art. 33, comma 2, del DL 34/2019;
- la circolare del 08.06.2020 contenente le modalità applicative del disposto normativo in oggetto;
 - **Accertato** che il Comune di Trevi presenta, con espresso riferimento alle verifiche effettuate in odine ai presupposti di legge di cui all'art. 33 c. 2 del DL 34/2019 e del DM 17.03.2020, un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 21,77%, al di sotto del valore soglia di cui alla Tabella 1 del Dm 17.03.2020 e pertanto è da considerarsi un Comune Virtuoso; collocandosi entro la soglia più bassa, disponendo di un margine per capacità assunzionale aggiuntiva teorica rispetto a quella ordinaria, ex art. 4, comma 2, del d.m. 17 marzo 2020, da utilizzare per la programmazione dei fabbisogni del triennio 2024/2026, con riferimento all'annualità 2024, di Euro 339.126,20 – possibile utilizzo 38.000,00 Lo spazio finanziario teorico disponibile per nuove assunzioni, cioè fino al raggiungimento della soglia massima del DM Tabella 1, sulla base del rapporto registrato tra spesa di personale /entrate correnti, è il seguente: $(6.604.940,01 * 26,90\%) - 1.437.602,66 = € 339.126,20$

FC
RB

VISTA la proposta di delibera della G.C. n. 13 DEL 29/01/2024

Pm

VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile della deliberazione di cui all'oggetto,

ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, c. 1, D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267;

Si registra un'adeguata copertura finanziaria della spesa pluriennale e quindi il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, con conseguente possibilità di incrementare la spesa di personale per assunzioni a tempo indeterminato, rispetto a quella registrata nell'ultimo rendiconto approvato.

- Per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001,

Esprime parere favorevole

Al Piano Integrato di attività e organizzazione 2024-2026 Sottosezione C. Piano Triennale del Fabbisogno del Personale

IL COLLEGIO DEI MREVISORI

Dott.ssa Rosella Murasecco

Dott. Fulvio Cozzani

Dott.ssa Anna Barcherini

